

# srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa  
sull'immigrazione*

2012

maggio

**Nord Africa:  
proroga dei permessi di  
soggiorno per motivi umanitari  
rilasciati ai sensi del decreto 5  
aprile 2011**

- Introduzione
- Testo del Decreto del 15 maggio 2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri
- Circolare n. 4098 del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Interno

**"Inform. Legge"  
n. 12/2012**

---

**SERVIZIO  
RIFUGIATI E  
MIGRANTI**

***Federazione  
Chiese Evangeliche  
in Italia***

**A cura di:  
Dafne Marzoli**

**Supervisione di:  
Franca Di Lecce**

Via Firenze 38, 00184 Roma  
Tel. 06 48905101  
Fax 06 48916959  
E-mail: [srm@fcei.it](mailto:srm@fcei.it)  
Sito web: [www.fcei.it](http://www.fcei.it)

Roma, 22 maggio 2012

Sulla **Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 117 del 21 maggio 2012** è stato pubblicato il **Decreto 15 maggio 2012** del *Presidente del Consiglio dei Ministri* in merito alla **proroga della validità di ulteriori 6 mesi dei permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati ai sensi del Decreto del 5 aprile 2011.** Tali permessi erano già stati prorogati lo scorso ottobre (*vedi SRMInformLegge n. 176, n. 190 e n. 191*).

Nel decreto si sottolinea come *"una cospicua parte dei cittadini stranieri beneficiari delle su indicate misure di protezione umanitaria ha conseguito, tramite la conversione del titolo in possesso, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altre tipologie previste dalla legge"* ritenendo quindi che *"una ulteriore proroga delle misure umanitarie di protezione temporanea possa rafforzare il processo di graduale inserimento dei predetti migranti nel tessuto sociale ed economico del Paese, consentendo, al contempo, di sviluppare, per quanti di loro siano interessati, programmi per il rientro volontario nei Paesi di origine o di provenienza"*.

Nella **circolare n. 4098 del 18 maggio 2012** del *Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza* si ribadisce che gli stranieri in possesso di tale permesso *"sono a tutti gli effetti regolarmente presenti sul Territorio nazionale"*.

Di conseguenza non è strettamente necessario procedere al rinnovo del titolo di soggiorno perchè si ritengono ancora validi i permessi rilasciati a suo tempo.

Qualora lo straniero avanzi comunque richiesta di rinnovo, si dovrà procedere al rinnovo del titolo con celerità. L'istanza va presentata agli uffici della Questura competente.

Si fa presente che il rinnovo del titolo di soggiorno è necessario per esempio per la libera circolazione di breve periodo in Area Schengen, come pure per l'uscita e il reingresso attraverso frontiere esterne.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio al numero **06.48905101** o all'indirizzo mail [srm@fcei.it](mailto:srm@fcei.it)

*Servizio Rifugiati e Migranti  
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia*

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2012**

### **Proroga dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore di cittadini nordafricani. (12A05792)**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2011, e 6 ottobre 2011, con il quale lo stato di emergenza e' stato prorogato per tutto l'anno 2012;

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visti altresì l'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 286 del 1998 e l'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione del predetto Testo Unico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011, concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed in particolare l'articolo 2 con il quale sono state individuate le condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del citato D.P.R. n. 394 del 1999;

Visto il successivo D.P.C.M. 6 ottobre 2011, con il quale e' stata disposta la proroga del termine di scadenza dei predetti permessi di ulteriori sei mesi;

Tenuto conto del proficuo rapporto di collaborazione in essere con le autorità del nuovo Governo tunisino nell'azione di contrasto alla tratta degli esseri umani e all'immigrazione clandestina, nonché sul complesso delle politiche migratorie;

Preso atto delle rinnovate richieste di dette autorità di proseguire nelle linee di cooperazione e collaborazione già avviate;

Rilevato che una cospicua parte dei cittadini stranieri beneficiari delle su indicate misure di protezione umanitaria ha conseguito, tramite la conversione del titolo in possesso, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altre tipologie previste dalla legge;

Ritenuto che una ulteriore proroga delle misure umanitarie di protezione temporanea possa rafforzare il processo di graduale inserimento dei predetti migranti nel tessuto sociale ed economico del Paese, consentendo, al contempo, di sviluppare, per quanti di loro siano interessati, programmi per il rientro volontario nei Paesi di origine o di provenienza;

Considerato che l'adozione di tali misure si iscrive nel quadro di una più complessiva strategia atta a favorire il progressivo rientro dall'emergenza;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi il termine di durata dei permessi umanitari di cui al predetto articolo 2", comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011, già prorogato con il successivo decreto 6 ottobre 2011;

D'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

#### **Art. 1**

1. Il termine di sei mesi, di cui all'articolo comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011, come prorogato dal D.P.C.M. 6 ottobre 2011, relativo alla durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai sensi dell'art. 11 comma 1, lettera c-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e' prorogato di ulteriori sei mesi alle medesime condizioni di cui ai predetti D.P.C.M.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico del Fondo nazionale della protezione civile.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'economia e delle finanze  
Monti


Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale Immigrazione

AOO: RMPAC1

Prot.: 0004098 del 18/05/2012

uor: 400/C/IIdiv

Fasc: 1.306



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OGGETTO: Proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, DPCM del 15 maggio 2012.

AI SIGG. QUESTORI

LORO SEDI

e, p. c.

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E  
L'IMMIGRAZIONE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

AI SIGG. PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO  
PER LE PROVINCE DI

TRENTO- BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

ALLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE

NAPOLI



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In relazione al perdurare dello stato di emergenza nel territorio nazionale, connesso allo straordinario afflusso di immigrati clandestini appartenenti ai Paesi nord africani, il 15 maggio 2012, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In base al citato decreto, *viene prorogata di ulteriori 6 mesi la validità del permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato ai sensi del DCPM del 5 aprile 2011.*

Pertanto, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciati ai sensi del suddetto DCPM 5 aprile 2011, già prorogato con il DPCM del 6 ottobre 2011, sono a tutti gli effetti regolarmente presenti sul Territorio nazionale per un ulteriore periodo di sei mesi.

In relazione a quanto sopra, si ritiene non necessario procedere al rinnovo del titolo di soggiorno, ritenendosi ancora validi, a tutti gli effetti, i permessi di soggiorno a suo tempo rilasciati. Tuttavia, si farà luogo al rinnovo del titolo di soggiorno, secondo le indicazioni impartite con circolare Prot. n.2990 dell'8 aprile 2011, cui si fa espresso rinvio, qualora taluno degli stranieri interessati avanzi ugualmente istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari antecedentemente rilasciato.

Nei citati casi, si dispone che la presentazione della relativa istanza venga effettuata direttamente presso i competenti Uffici della Questura, utilizzando gli applicativi informatici in uso ed inserendo tali soggiorni con la nuova parola chiave (RRDPC).

Si raccomanda alle SS. LL. di voler sensibilizzare il personale dipendente affinché la definizione delle suddette istanze di rinnovo del permesso di soggiorno venga effettuata con la necessaria celerità.

Nel confidare nella consueta collaborazione, questa Direzione resta a disposizione per ogni attività di raccordo e supporto, oltre che di costante monitoraggio

IL DIRETTORE CENTRALE  
Rodolfo Ronconi

# Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

**Amnesty International:** <http://www.amnesty.it>

**Arci** (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>

**Asgi** (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>

**Briguglio Sergio:** <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>

**Caritas Diocesana di Roma:** <http://www.caritasroma.it>

**Caritas Italiana:** <http://www.caritasitaliana.it/>

**CCME** (Churches' Commission for Migrants in Europe): <http://www.ccme.be/>

**Cestim** (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>

**Cir** (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>

**Cds** (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus): <http://www.dirittisociali.org>

**Cronache di ordinario razzismo (a cura di Lunaria):**

<http://www.cronachediordinariorazzismo.org/>

**Ecre** (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>

**Fortress Europe** (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione):

<http://fortresseurope.blogspot.com/>

**Governo:** <http://www.governo.it>

**Ics** (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>

**Jrs Italia** (Jesuit Refugee Service): <http://www.centroastalli.it>

**Medici Senza Frontiere:** <http://www.msf.it>

**Picum** (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants):

<http://www.picum.org>

**Save the Children:** [http://www.savethechildren.it/minori/minori\\_home.htm](http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm)

**Ucodep** (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli):

[http://www.unicodep.org/banca\\_dati/argomenti.asp](http://www.unicodep.org/banca_dati/argomenti.asp)

**Unhcr** (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.it>

**Unione Europea:** [http://europa.eu/index\\_it.htm](http://europa.eu/index_it.htm)

## SRM Materiali - Inform. Legge

### Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

### Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a [srm@feci.it](mailto:srm@feci.it).

### Per contattarci

Servizio Rifugiati e Migranti  
Via Firenze 38 - 00184 Roma  
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959  
e-mail: [srm@feci.it](mailto:srm@feci.it) sito web: [www.feci.it](http://www.feci.it)